

STATUTO del PARTITO d'AZIONE COMUNISTA



PREAMBOLO.

Il Partito d'Azione Comunista è un'Organizzazione politica che, ispirandosi ai valore del marxismo leninismo, si muove per la trasformazione rivoluzionaria dello Stato e della società.

I comunisti lottano per l'affermazione nel mondo delle istanze di libertà, giustizia sociale e solidarietà. I comunisti perseguono il superamento del capitalismo come condizione essenziale per costruire ovunque società di uomini liberi e uguali; avversano l'antisemitismo, il razzismo, la discriminazione, lo sfruttamento.

I. L'ADESIONE ALL'ORGANIZZAZIONE.

1. Possono aderire all'Organizzazione, facendone espressa richiesta, i cittadini che abbiano compiuto il 14° anno di età e che condividono il programma e i valori fondativi.
2. Un eventuale rifiuto di iscrizione dovrà essere motivato. Contro di esso è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia dell'Organizzazione. Non è ammessa la contemporanea adesione ad altra formazione politica.

II. L'ORGANIZZAZIONE.

3. L'Organizzazione del Partito d'Azione Comunista, allo stato, si articola in Sezioni e Federazioni.
4. La Sezione è l'Organismo essenziale dell'Organizzazione. Essa è territoriale, per luogo di lavoro o di studio. Organo fondamentale della Sezione è l'Assemblea degli iscritti. È convocata dal Segretario o dalla Direzione Politica Sezionale e in via straordinaria su richiesta di un terzo degli iscritti.
5. La costituzione della Sezione deve essere deliberata dalla Direzione Politica Provinciale.
6. La Sezione è diretta dalla Direzione eletta dal Congresso. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dalla Direzione nel proprio seno a maggioranza di voti.
7. La Federazione è costituita su base provinciale. In presenza di più federazioni in ambito regionale si costituisce la Direzione Regionale.
8. La Direzione Regionale è composta dai rappresentanti di tutte le Federazioni eletti con criterio proporzionale in relazione al numero degli iscritti. La Direzione Regionale elegge tra i suoi componenti una Segreteria che nomina il Segretario Regionale e il Tesoriere. La Direzione elegge il Comitato di Garanzia.

III. I CONGRESSI.

9. L'Assemblea Regionale è a tutti i livelli il massimo organo deliberativo.
10. Il Congresso di Sezione è composto dalla presenza degli iscritti e viene convocato dalla Direzione Sezionale o in via straordinaria su richiesta motivata di un terzo degli iscritti. Il Comitato elegge la Delegazione al Congresso Provinciale e gli Organismi Dirigenti della Sezione che a loro volta nomineranno il Segretario e il Tesoriere.
11. Il Congresso Provinciale è composto dalla presenza dei Delegati eletti con criterio proporzionale nelle Sezioni e viene convocato dalla Direzione Provinciale uscente o su richiesta motivata di un terzo degli iscritti. Il Congresso Provinciale elegge la Direzione Provinciale, il Comitato di Garanzia Provinciale e i Delegati al Congresso Nazionale.
12. Il Congresso Nazionale è composto dalla presenza dei Delegati eletti nelle Federazioni Provinciali in proporzione al numero degli iscritti. È convocato dalla Direzione Nazionale uscente o su richiesta motivata da un terzo degli iscritti o da un terzo delle Federazioni. Il Congresso Nazionale elegge la Direzione Nazionale e il Comitato di Garanzia Nazionale.
13. In presenza di Documenti Congressuali Alternativi, l'elezione dei Delegati e degli Organismi Dirigenti e di Controllo, dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.

IV. GLI ORGANISMI DIRIGENTI.

14. La Direzione Politica dell'Organizzazione spetta alle Direzioni Sezionali, Provinciali, Regionali e Nazionale. Le loro riunioni sono convocate in via ordinaria dai rispettivi Segretari o in via straordinaria su richiesta motivata di un terzo dei loro componenti.
15. La Direzione Sezionale è responsabile dell'attività politica a livello locale, approva il bilancio preventivo e consuntivo, ed è eletta dal Congresso Sezionale. La Direzione Sezionale elegge il Segretario e il Tesoriere ed indica al gruppo circoscrizionale o comunale la proposta per il capogruppo.
16. La Direzione Provinciale è responsabile dell'attività politica della Federazione, approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo, decide le candidature per le elezioni di propria competenza ed elegge fra i suoi membri la Segreteria Provinciale e il Comitato di Garanzia.
17. La Segreteria Provinciale elegge, a maggioranza, il Segretario e il Tesoriere.
18. Il Comitato di Garanzia elegge, a maggioranza, tra i suoi componenti il Presidente.
19. La Direzione Regionale coordina l'attività politica delle Federazioni, definisce la politica regionale dell'Organizzazione, la collocazione politica nei confronti del governo regionale, cura le liste elettorali per le elezioni regionali. La Direzione Regionale elegge tra i suoi membri una Segreteria che a sua volta nomina il Segretario Regionale e il Tesoriere Regionale. La Direzione Regionale eleggerà, inoltre, il Comitato di Garanzia Regionale.
20. La Direzione Nazionale è la maggiore istanza dell'Organizzazione. Essa cura l'attività politica nazionale ed opera per l'attuazione del dettato congressuale nazionale. La Direzione Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale o su richiesta motivata da un un terzo dei suoi componenti.
21. La Direzione Nazionale, composta da un numero di componenti decisi dal Congresso Nazionale, elegge una Segreteria Nazionale ed indica ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento Nazionale ed Europeo la proposta per il capogruppo.
22. Le Segreterie Provinciali, Regionali e Nazionale sono Organismi Politici con funzione esecutiva ed eleggono il Segretario e il Tesoriere.
23. I Segretari, a tutti i livelli, presiedono i lavori delle rispettive Direzioni Politiche e delle rispettive Segreterie. Nell'ambito di competenza rappresentano l'Organizzazione.

24. L'elezione del Segretario e del Tesoriere si svolge a scrutinio segreto. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. È eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti.
25. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunge il numero richiesto per la validità della seduta si procede ad una seconda convocazione entro sette giorni. La seduta in seconda convocazione è valida con almeno un terzo dei componenti. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti.
26. Il voto per l'elezione degli Organismi Dirigenti e di Garanzia è segreto. In presenza di più liste il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste medesime.
27. Le Segreterie Provinciali, Regionali e Nazionale vengono elette con voto segreto, sul lista bloccata a maggioranza dei voti della Direzione di competenza. È possibile proporre liste alternative a quelle presentate dagli Organismi Dirigenti. Risulta eletta la lista che ottiene più voti.
28. Per eventuali incarichi di Organizzazione e di conferimento di cariche pubbliche è richiesta la deliberazione della Direzione Politica competente con voto palese a maggioranza. Sono da ritenersi incompatibili tra loro eventuali incarichi istituzionali esecutivi con quelli esecutivi d'Organizzazione.
29. Le riunioni, a tutti i livelli, di Direzione Politica e di Comitato di Garanzia, sono da considerarsi valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei componenti presenti e devono svolgersi entro sette giorni. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti.

V. IL COMITATO DI GARANZIA.

30. Nelle Sezioni, nelle Federazioni Provinciali, nelle Federazioni Regionali e a livello nazionale, i rispettivi congressi eleggono un Comitato di Garanzia il cui numero è stabilito dall'Assemblea congressuale di competenza. Il Comitato di Garanzia elegge nel proprio seno il Presidente e adotta un proprio regolamento.
31. Il Comitato di Garanzia deve: a) garantire il rispetto e l'attuazione dello Statuto; b) disporre sanzioni disciplinari in presenza di eventuali violazioni dello Statuto; c) esprimere un parere sui bilanci.
32. Le sanzioni adottate dal Comitato di Garanzia nei confronti di un iscritto vanno comunicate all'interessato e quest'ultimo può proporre ricorso avverso alle decisioni assunte all'Organismo superiore entro 30 giorni.

VI. LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE.

33. Le candidature per le elezioni a tutti i livelli devono essere discusse nelle Sezioni e nei collegi di competenza, in modo da formulare una proposta quanto più omogenea possibile alla Direzione Politica territorialmente competente. Quest'ultima, valutata la proposta provvede, salvo eventuali modifiche, alla approvazione definitiva delle candidature.
34. Non può essere ricandidato chi ha ricoperto la stessa carica elettiva per due mandati.
35. I candidati eletti devono: a) attenersi agli orientamenti politici dell'Organizzazione; b) versare all'Organizzazione una parte delle indennità ricevute in base a quando deciso dalla Direzione Politica.

VII. L'AMMINISTRAZIONE.

36. I mezzi finanziari derivano: 1) dal tesseramento; 2) da sottoscrizioni volontarie; 3) da feste e altre iniziative politiche; 4) dal contributo dato dagli eletti nelle rappresentanze istituzionali. L'importo minimo della tessera è stabilito annualmente dalla Direzione Politica.
37. La responsabilità di tutta l'attività amministrativa, contabile e finanziaria è attribuita al Tesoriere che redige i Bilanci e cura l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Organizzazione.
38. I contributi erogati dagli eletti nelle varie istanze istituzionali vengono versati al Tesoriere e ripartiti per le attività dell'Organizzazione con criteri stabiliti dalla Direzione Politica competente.

VIII. I SIMBOLI DELL'ORGANIZZAZIONE.

39. La bandiera dell'Organizzazione è rossa e reca al centro in colore oro la stella a cinque punte con sottostante falce e martello. Il simbolo riproduce all'interno di un cerchio rosso la stella con all'interno la scritta "Internazionalismo Proletario" e la sottostante falce e martello. Nel semicerchio superiore, disposta ad arco di cerchio convesso è inserita la scritta "Partito d'Azione Comunista".

Napoli, 15 gennaio 2002